



COMUNE DI URGNANO

Via Cesare Battisti n. 74 - 24059 - Provincia di Bergamo

C.F. n. 80025650161 - Partita Iva 00655260164

SERVIZIO ECOLOGIA

Ordinanze n. 8 del 13 del maggio 2010

ORDINANZA SPANDIMENTI PER ATTIVITA' AGRICOLE

II SINDACO

VISTE le segnalazioni di molestie olfattive derivanti dallo spargimento di liquami a scopo agricolo in varie aree del territorio comunale;

RAVVISATA la necessità di limitare le esalazioni maleodoranti, nonché salvaguardare le acque superficiali e di falda;

VISTO l'art. 2.2.4 del regolamento Locale di Igiene "Spargimento dei liquami a scopo agricolo";

VISTA la L.R. n. 37 del 15.12.1993 "Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici", e successive modifiche (Delibera G.R. del 07.11.2006 n.8/3439; Delibera G.R. del 02.08.2007, n.8/5215; Delibera G.R. 21.11.20047, n.8/5868);

VISTA la delibera G.R. n.6/17149 del 01.08.96 "Modifica al regolamento approvazione con delibera G.R. 12.06.95 n.5/69318 (Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici. Approvazione del Regolamento attuativo previsto dall'art. 1 secondo comma della L.R. n. 37/93). Approvazione Software e modulistica per la gestione della L.r. n. 37/93"; e successive modifiche (Delibera G.R. del 07.11.2006 n.8/3439; Delibera G.R. del 02.08.2007, n.8/5215; Delibera G.R. 21.11.2007 , n.8/5868);

VISTA la delibera G.R. 06.03.98, n. 6/34964 "Approvazione dei criteri ed indirizzi per l'applicazione della L.R. n.37 del 15.12.93 e del suo Regolamento attuativo (delibera G.R. n.6/17149/96) e rinvio dei termini per la presentazione dei Piani di Utilizzazione Agronomica dei reflui zootecnici previsti dalla delibera G.R. n.6/17149 del 01 .08.96";

VISTO l'art. 50, comma 5°, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il quale attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti con tingibili ed urgenti in materia igienico - sanitaria, edilizia e di polizia locale, al fine di prevenire e/o scongiurare gravi problemi per l'incolumità dei cittadini;

ORDINA

A tutte le aziende zootecniche e aziende agricole di codesto comune:



COMUNE DI URGANO

Via Cesare Battisti n. 74 - 24059 - Provincia di Bergamo

C.F. n. 80025650161 - Partita Iva 00655260164

SERVIZIO ECOLOGIA

1. di smaltire i liquami in conformità con la L.R. 37/93 e successive modifiche (Delibera G.R. del 07.11.2006 n.8/3439; Delibera G.R. del 02.08.2007, n.8/5215; Delibera G.R. 21.11.20047, n.8/5868);
2. di rispettare gli orari di spandimento: dal 15 settembre al 15 maggio la concimazione si eseguirà non oltre le ore 10:00 e non prima delle ore 16:00, dal 16 maggio al 14 settembre non oltre le ore 8:00 e non prima delle 19:00.
3. di adottare lo spandimento a terra e l'interramento immediato delle deiezioni per ridurre la diffusione degli odori e migliorare l'efficacia della concimazione;
4. è vietata la distribuzione dei liquami con irrigatore a lunga gittata nei terreni distanti meno di 100 metri dalle case di civile abitazione;
5. è vietato lo spandimento di liquami durante la pioggia e per almeno un giorno dopo la pioggia stessa, nonché sul terreno sopra al quale ristagni acqua, o che sia gelato o ricoperto di neve;
6. è comunque vietato lo spandimento nel periodo di tempo compreso tra il 1° dicembre ed il 28° febbraio;
7. la distribuzione dei liquami sui suoli agricoli è ammessa unicamente su terreni registrati in un PUA-PUAS, che ne garantisca l'uso ai fini agronomici e tenga conto delle caratteristiche dei suoli e delle esigenze delle colture.

La violazione della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa da 600 a 6000 euro (art 133 comma 5 del 152/06). Sanzione penale per chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'art. 112 al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro 1500 a euro 10000 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente (art 137 comma 14 del 152/06).

La Polizia Locale e l'Ufficio Ecologia di codesto Comune risultano incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e nelle pubbliche bacheche dalla data odierna e per 15 giorni consecutivi.

Codesto atto amministrativo può essere impugnato mediante ricorso al T.A.R. ed al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 90 giorni dalla data di esecutività della stessa.

Dalla Residenza Municipale il 13.05.2010

IL SINDACO
(Venceslao Testa)

